

In secondo luogo, anche ammettendo che la Corte di giustizia consideri ugualmente l'accordo di recesso come un atto internazionale, il Tribunale non ha preso in considerazione l'articolo 275 TFUE, che esclude la competenza della Corte soltanto per taluni atti riguardanti «le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune». Il Tribunale ha dunque applicato erroneamente il combinato disposto degli articoli 263 e 275 TFUE, dai quali risulta la competenza della Corte per tutti gli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione, ad eccezione degli atti adottati in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune. Orbene, alla luce degli articoli 23 e 26 del Trattato sull'Unione europea, l'accordo di recesso non rientra, né quanto al contenuto né quanto alla procedura, nella politica estera e di sicurezza comune.

In terzo luogo, gli argomenti esposti dal Tribunale implicano in sostanza che la Corte debba rinunciare ad esercitare il controllo dello Stato di diritto su un accordo internazionale. Orbene, una posizione siffatta non è accettabile né sul piano politico né sul piano giuridico, perché essa comporta che il Consiglio possa, senza alcun controllo, rimettere in discussione l'applicazione stessa dei Trattati e dei valori da essi sanciti.

In quarto luogo, il Consiglio e la Francia ritengono che l'accordo di recesso privi automaticamente il ricorrente della cittadinanza europea, il che significa, da questo punto di vista, che l'accordo non necessita di alcuna misura d'esecuzione per poter produrre i suoi effetti, fermo restando che il ricorso, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, non deve essere ridotto alla sola questione del diritto di voto del ricorrente.

ii) In merito al criterio dell'incidenza individuale

In primo luogo, al momento della proposizione del ricorso il ricorrente faceva parte dell'esigua minoranza di cittadini del Regno Unito che dovevano vedersi riconoscere il diritto di voto al secondo turno.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un grave errore di analisi nell'affermare che la decisione di firmare l'accordo di recesso riguarda il ricorrente «per la sua qualità oggettiva di cittadino del Regno Unito», mentre il ricorrente contesta invece l'accordo di recesso in qualità di cittadino del Regno Unito residente nel territorio dell'Unione in relazione agli effetti dell'accordo di recesso sulla sua situazione.

In terzo luogo, il Tribunale si fonda soltanto sull'impossibilità del ricorrente di votare alle elezioni municipali, mentre tale conseguenza è soltanto una di quelle lamentate dal ricorrente.

C. Errore di diritto riguardante il diniego di rinvio di una causa del Tribunale alla Corte ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE

L'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, letto indipendentemente dagli altri paragrafi, consente un dialogo tra i giudici dell'Unione. Ove una causa possa compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, il giudice di primo grado può rinviare tale causa alla Corte.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 31 agosto 2021 — ANAS SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**(Causa C-545/21)**

(2021/C 452/15)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* ANAS SpA

*Resistente:* Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Questioni pregiudiziali

- I) Se l'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1083/2006 <sup>(1)</sup>, l'articolo 27, lettera c), del Regolamento UE n. 1828/2006 <sup>(2)</sup>, l'articolo 1 della Convenzione TIF di cui all'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, l'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento n. 2988/95 <sup>(3)</sup>, e l'articolo 3, comma 2, lettera b) della Direttiva UE/2017/1371 <sup>(4)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che le condotte astrattamente idonee a favorire un operatore economico, nel corso di una procedura di aggiudicazione, rientrino sempre nella nozione di «irregolarità» o «frode», costituendo pertanto base giuridica per la revoca del contributo, anche quando non vi sia la prova piena che tali condotte siano state effettivamente poste in essere, ovvero non vi sia la prova piena che siano state determinanti nella scelta del beneficiario;
- II) se l'articolo 45, comma 2, lettera d) della Direttiva 2004/[18] CE <sup>(5)</sup> osti ad una norma, come l'articolo 38, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 163/2006, che non consente di escludere dalla gara l'operatore economico che abbia tentato di influire sul processo decisionale della amministrazione aggiudicatrice, in particolare quando il tentativo sia consistito nella corruzione di alcuni componenti la commissione di gara;
- III) in caso di risposta positiva a uno o entrambi i quesiti che precedono, si chiede se le norme richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongono sempre la revoca del contributo, da parte dello Stato membro, e la rettifica finanziaria, da parte della Commissione, al 100 %, nonostante tali contributi siano stati comunque utilizzati per il fine per cui erano destinati e per un'opera ammissibile al finanziamento europeo ed effettivamente realizzata;
- IV) nel caso in cui la risposta al quesito sub III) sia negativa, ovvero nel senso che non è imposta una revoca del contributo, o una rettifica finanziaria del 100 %, si chiede se le norme richiamate al punto I), ed il rispetto del principio di proporzionalità, consentano di determinare la revoca del contributo e la rettifica finanziaria tenendo conto del danno economico effettivamente cagionato al bilancio generale dell'Unione Europea: in particolare si chiede se, in una situazione tale quella oggetto del presente giudizio, le «implicazioni finanziarie», ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Regolamento UE n. 1083/2006, possano essere stabilite in via forfettaria, mediante applicazione dei criteri indicati nella tabella sub paragrafo 2 della Decisione della Commissione n. 9527 del 19 dicembre 2013 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 2006, L 371, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

<sup>(6)</sup> Decisione della Commissione del 19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici